Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 19 settembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L. 60.000
Semestrale	»	»	»	» 32.000
Trimestrale	»	»	»	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L. 46.500
Semestrale	»	»	»	» 24.500
Trimestrale	»	»	»	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 442.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia.

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 412. — La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso la clinica neurologica II e conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.

Art. 413. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il consiglio della scuola si compone di professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 414. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 415. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 416. — Il numero massimo di allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 417. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 418. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).

2° *Anno*:

1) semeiotica clinica delle motolesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
2) semeiotica clinica delle deformità e delle motolesioni ortopediche (come sopra);
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesioterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

1) elettroterapia ed elettrologia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Sono facoltative le seguenti materie:

1) elettromiografia;
2) cinesiterapia e riabilitazione delle malattie internistiche;
3) rieducazione respiratoria;
4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) medicina assicurativa;
7) rieducazione dei disturbi della visione;
8) climatoterapia;
9) problemi di riabilitazione geriatrica;
10) riqualificazione professionale.

Art. 419. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.

Art. 420. — Gli iscritti sono tenuti obbligatoriamente ad effettuare l'esercitazione pratica nei reparti della clinica neurologica II per un periodo di sei mesi, e della clinica ortopedica per un secondo periodo della stessa durata.

Possono essere esonerati dall'esercitazione pratica nei reparti unicamente gli assistenti che prestino servizio presso cliniche neurologiche o presso cliniche ortopediche o presso istituti ospedalieri riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio del direttore.

Art. 421. — Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami di profitto in singole prove. Nel secondo e terzo anno sono compresi insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando dovrà obbligatoriamente sceglierne cinque, due al secondo anno e tre al terzo anno, secondo l'indirizzo da lui preferito. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in fisioterapia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Art. 422. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in fisioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 443.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Univeristà di Salerno alla facoltà di magistero dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1969, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Roma, del 31 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla prima cattedra di storia contemporanea (secondo corso sdoppiato) dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistente e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 19 dicembre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla prima cattedra di storia contemporanea (secondo corso sdoppiato) dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia moderna dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Francesco Paolo Rizzi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla prima cattedra di storia contemporanea (secondo corso sdoppiato) della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con decreto ministeriale 31 ottobre 1969, è attribuito unitamente al titolare dott. Francesco Paolo Rizzi, alla prima cattedra di storia contemporanea (secondo corso sdoppiato) della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 444.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, adottata l'8 novembre 1977, con cui si propone che il posto

di cui sopra venga assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato (corso sdoppiato) della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, adottata il 15 gennaio 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato (corso sdoppiato) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 658 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Giovanna Tarello nata Visintini e che la stessa ha dato il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di istituzioni di diritto privato (corso sdoppiato) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Giovanna Tarello nata Visintini, alla cattedra di istituzioni di diritto privato (corso sdoppiato) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **445.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in Bisceglie.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bisceglie 31 dicembre 1967, integrato con tre dichiarazioni datate 15 settembre 1971, 12 ottobre 1977 e 16 aprile 1978, relativo all'erezione della parrocchia di San Silvestro, in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **446.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maris Stella », in Conversano.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maris Stella », in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **447.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni apostolo ed evangelista, in Forlì.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Forlì 27 dicembre 1970, integrato con due dichiarazioni datate 7 marzo 1975 e 28 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni apostolo ed evangelista, in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 335

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Toscana dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1979-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/1975, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'inve-

stimento, soppressi o ridotti vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/1975, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma, art. 3, della legge n. 412/1975;

Viste le note del 12 maggio 1978, prot. n. 842/Div. 2ª e del 27 maggio 1978, prot. n. 1105/Div. XVI del Ministero della pubblica istruzione, con le quali viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Toscana sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/1975;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Toscana del 28 dicembre 1977, n. 663, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale con decisione n. 739 del 17 gennaio 1978, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale della Toscana;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Toscana dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Toscana sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 48.065.490.000 articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	3.433.249.000
1979	13.732.997.000
1980	16.021.830.000
1981	13.732.997.000
1982	1.144.417.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 286

(7887)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per le acquaviti di importazione dalla Francia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti previsti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Visto l'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, che prevede che il riconoscimento dei requisiti avvenga con decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1958, con il quale venne riconosciuta l'idoneità dei certificati per le acqueviti francesi;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il decreto sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti documenti sono idonei ad attestare la rispondenza delle sottoindicate acqueviti di provenienza francese ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019:

certificato « acquit-à-caution » della « Direction Generale des Impôts (contributions indirects) » e certificato di conformità del « Bureau national interprofessionnel du cognac », per il cognac;

certificato « acquit-à-caution » della « Direction Generale des Impôts (contributions indirectes) » e certificato di conformità del « Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac », per l'Armagnac;

certificato « acquit-à-caution » e attestazione di conformità della « Direction Generale des Impôts (contributions indirectes) », per le acqueviti diverse da quelle suindicate.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nominativo e sede della ditta produttrice e del mittente;

nominativo e sede del destinatario;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri idrati e anidri;

attestazione che l'acquavite soddisfa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane in materia.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

(7992)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 agosto 1977, recante norme per la concessione della esenzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli minerali lubrificanti impiegati nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il punto 6) della lettera *H*) della tabella *A*, allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, aggiunto con l'art. 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e sostituito dalla legge 29 marzo 1976, n. 118;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1977, contenente norme per la concessione dell'esenzione fiscale prevista dalla lettera *H*), punto 6), della tabella *A* sopracitata;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto decreto ministeriale 12 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 12 agosto 1977 è sostituito dal seguente:

« Gli oli minerali lubrificanti per essere ammessi alla esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H*), punto 6), della tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, quando sono destinati, senza subire trasformazione ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, devono essere denaturati con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di chilogrammi uno di normal-butilftalato oppure di diisobutilftalato nel quale devono essere preventivamente disciolti grammi cento di betanaftolo e grammi quattro del colorante "Oil blue 9013-B" (dimetildiamminantrachinone) oppure grammi dieci del colorante "Automate Blue 8" (Color Index 3° ed. Solvent Blue 98).

In luogo delle sostanze coloranti indicate nel precedente comma è consentito l'impiego di altre sostanze aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, identici a quelli dei coloranti " Oil Blue 9013-B " " Automate Blue 8 " ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 12 agosto 1977 è sostituito dal seguente:

« Le ditte che, per motivate ragioni tecniche, intendono impiegare gli oli minerali lubrificanti denaturati soltanto con il normal-butilftalato o con il diisobutilftalato e con il betanaftolo, nelle quantità prescritte nel precedente art. 1, senza aggiunta del colorante " Oil Blue 9013-B " o del colorante " Automate Blue 8 " oppure con aggiunta di sostanze diverse da quelle prescritte dal predetto art. 1, devono presentare circostan-

ziata istanza, tramite il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in triplice esemplare, di cui una in carta legale, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: MALFATTI

(7991)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Crema.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona), approvato con decreto del Capo del Governo del 24 maggio 1941;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 27 maggio 1972;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona), in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 2.000, il massimo di L. 150.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 100.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente o dell'amministratore da lui delegato.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, approvato con proprio decreto del 20 ottobre 1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 settembre 1978 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 23 novembre 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 55, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 48 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza; ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7797)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », in Novara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara, approvato con decreto del Capo del Governo del 22 dicembre 1943, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 settembre 1977 e 21 marzo 1979 e dell'assemblea dei soci del Monte stesso in data 31 marzo 1978 e 10 aprile 1979;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 32 e 36 dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara, in conformità al seguente testo:

Art. 32. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000 ed il massimo di L. 2.000.000. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 36. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le norme di legge vigenti in materia. Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle

L. 100.000, il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte. La denuncia delle perdite potrà darsi anche con lettera raccomandata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Registrazione di presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5, lettera *h*), e l'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante l'approvazione del regolamento d'esecuzione della sopracitata legge;

Considerato che, in relazione alle finalità perseguite dalle norme sopracitate, devono ritenersi compresi fra i prodotti disciplinati (presidi sanitari) anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari, o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli usati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978, con il quale si è provveduto ad includere nell'elenco dei presidi medico-chirurgici i lumachicidi ed insetticidi per uso floreale e giardinaggio;

Ritenuto che i summenzionati prodotti, quando siano destinati a colture floricole intensive in pieno campo o in serra, per le considerazioni sopra espresse sono invece da classificare fra quelli disciplinati dalla legge n. 283/1962 e dal regolamento n. 1255/1968, e che si rende di conseguenza necessario modificare il predetto decreto ministeriale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, i sottoelencati prodotti, impiegati su coltivazioni non alimentari:

a) funghicidi;
b) talpicidi, ratticidi, topicidi;
c) lumachicidi;
d) insetticidi.

Sono assoggettati alla medesima disciplina i fitormoni impiegati su coltivazioni alimentari e non alimentari, nonché i diserbanti impiegati su terreni non destinati a colture alimentari.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 6 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1978, recante l'inclusione nell'elenco dei presidi medico-chirurgici dei lumachicidi ed insetticidi per uso floreale e giardinaggio, non si applica ai lumachicidi ed agli insetticidi destinati a colture floricole intensive in pieno campo o in serra, che sono assoggettati a registrazione quali presidi sanitari ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le imprese che esercitano attività di fabbricazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 e che non siano già munite dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono provvisoriamente autorizzate a proseguire la propria attività, sempreché presentino al Ministero della sanità, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda per ottenere detta autorizzazione, specificando il tipo di prodotti che preparano in ciascuno stabilimento.

Nello stesso termine, le imprese suddette devono presentare al Ministero della sanità domanda per ottenere la registrazione dei prodotti stessi quali presidi sanitari, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, specificando se si tratti di prodotti già registrati come presidi medico-chirurgici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(7874)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1979.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1979, con il quale l'on. dott. Mauro Ianniello, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. dott. Mauro Ianniello, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(7990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 settembre 1979:

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Taddei Giuseppe.

(8059)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio validi per i raccolti 1976, 1977, 1978 e 1979

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia, relativi al raccolto 1976, ai sensi del regolamento (CEE) n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	191.975
Paraguay e ibridi vari	153.301
Bright	155.710
Burley	98.143
Maryland	121.221
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	93.071
Nostrano, Resistente, Gojano	152.414
Beneventano	114.627
Xanty Yakà	185.001
Perustitza	173.970
Erzegovina e ibridi vari	157.486
Round tip., Scafati, Sumatra	671.279
Brasile selvaggio e altre varietà	37.406
Badischer B.	196.920
Virgin	185.001
Niykerk	151.399
Burley	132.760
Misionero	152.160
Philippin	108.921
Semois	130.477

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1977 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	283.398	255.122	358.971
	B	184.209	165.829	233.331
	C	141.699	127.561	179.485
Burley	A	211.376	190.200	286.188
	B	137.394	123.630	186.022
	C	101.460	91.296	137.370
Maryland	A	245.358	220.886	321.438
	B	159.483	143.576	208.935
	C	117.772	106.025	154.290
Kentuchy	A	339.026	305.183	436.972
	B	215.940	194.384	278.326
	C	129.564	116.630	166.996
Nostrano	A	271.366	244.212	366.891
	B	210.361	189.312	284.412
	C	159.874	143.877	216.153
Beneventano	A	210.134	168.147	256.765
	B	164.206	131.365	200.598
	C	116.586	93.269	142.425
Xanty	A	358.012	322.270	511.425
	B	308.631	277.819	440.884
	C	228.387	205.586	326.254
Perustitza	A	318.579	286.790	421.961
	B	292.274	263.110	387.120
	C	213.360	192.070	282.598
Erzegovina	A	286.099	257.489	380.221
	B	262.476	236.228	348.827
	C	186.358	167.722	247.667
Round tip.	A	1.183.825	1.065.399	1.613.147
	B	1.376.541	1.238.836	1.875.752
	C	495.555	445.981	675.271
Brasile	A	—	—	—
	B	141.255	127.180	—
	C	120.067	108.103	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Nykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	266.470	239.881	364.499
II	216.137	194.570	295.649
III	171.725	154.590	234.899
Foglie basse I	322.725	290.522	441.449
II	260.549	234.550	356.399
III	210.215	189.239	287.549
Foglie mediane I	296.078	266.534	404.999
II	242.748	218.558	332.099
III	207.255	186.574	283.499
Foglie apicali I	198.372	178.578	271.349
Paraguay:			
Foglie basse I S	336.274	302.646	—
I	284.539	256.085	—
II	232.805	209.524	—
III	181.070	162.963	—
Foglie mediane I	310.406	279.366	—
II	258.672	232.805	—
III	206.938	186.244	—
Foglie apicali I	258.672	232.805	—
II	206.938	186.244	—
III	155.203	139.683	—

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer B.:			
Prime foglie I	403.300	362.970	518.942
II	314.857	283.372	405.139
III	198.112	178.301	254.919
Foglie basse I	431.602	388.442	555.359
II	346.697	312.027	446.108
III	268.867	241.980	345.961
Foglie mediane I	353.772	318.395	455.212
II	272.404	245.164	350.513
III	208.725	187.853	268.575
Foglie apicali I	176.886	159.197	227.606
Virgin:			
I	340.712	306.602	405.380
II	194.206	174.763	231.067
III	74.957	67.452	89.184
Niykerk:			
Foglie basse I	251.952	226.718	—
II	201.562	181.374	—
III	151.171	136.031	—
Foglie apicali I	302.342	272.062	—
II	251.952	226.718	—
III	151.171	136.031	—
Burley:			
Foglie basse I	339.164	305.233	—
II	254.373	228.925	—
III	169.582	152.617	—
Foglie mediane infer. I	367.428	330.669	—
II	282.637	254.361	—
III	226.110	203.489	—
Foglie mediane super. I	282.637	254.361	—
II	226.110	203.489	—
III	169.582	152.617	—
Foglie apicali I	226.110	203.489	—
II	169.582	152.617	—
III	141.318	127.180	—
Misionero:			
I	280.583	252.586	—
II	233.819	210.488	—
III	187.055	168.390	—
IV	140.291	126.293	—
Philippin:			
Foglie basse I	180.652	162.621	—
II	200.724	180.690	—
Foglie apicali I	200.724	180.690	—
II	190.688	171.655	—
III	100.362	90.345	—
Semois:			
I	240.540	216.448	—
II	216.486	194.803	—
III	120.270	108.224	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascùna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	200.598
Paraguay e ibridi vari	161.036
Bright	161.924
Burley	100.552
Maryland	126.039
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	96.748
Nostrano, Resistente, Gojano	152.414
Xanty Yakà	186.903
Beneventano	114.627
Perustitza	177.393
Erzegovina e ibridi vari	159.007
Round tip., Scafati, Sumatra	684.720
Brasile selvaggio e altre varietà	40.576
Badischer B.	205.796
Virgin	199.837
Niykerk	155.964
Burley	136.690
Misionero	159.768
Philippin	115.515
Semois	138.339

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1978 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	291.894	262.730	371.017
	B	189.731	170.774	241.161
	C	145.947	131.365	185.508
Burley	A	213.531	192.229	288.470
	B	138.795	124.949	187.505
	C	102.795	92.270	138.466
Maryland	A	250.303	225.324	326.510
	B	162.697	146.461	212.231
	C	120.145	108.156	156.725
Kentucky	A	349.179	314.341	447.522
	B	222.407	200.217	285.046
	C	133.444	120.130	171.028
Nostrano	A	274.147	246.666	369.837
	B	212.517	191.214	286.695
	C	161.513	145.323	217.888
Beneventano	A	210.184	168.147	256.765
	B	164.206	131.365	200.598
	C	116.586	93.269	142.425
Xanty	A	358.012	322.270	511.425
	B	308.631	277.819	440.884
	C	228.387	205.586	326.254
Perustitza	A	318.579	286.790	421.961
	B	292.274	263.110	387.120
	C	213.360	192.070	282.598
Erzegovina	A	286.099	257.489	380.221
	B	262.476	236.228	348.827
	C	186.358	167.722	247.667

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Round tip	A	1.183.825	1.065.399	1.613.147
	B	1.376.541	1.238.836	1.875.752
	C	495.555	445.981	675.271
Brasile	A	—	—	—
	B	145.440	130.858	—
	C	123.624	111.229	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	269.552	242.619	367.923
II	218.636	196.791	298.426
III	173.711	156.355	237.106
Foglie basse I	326.457	293.839	445.595
II	263.562	237.228	359.747
III	212.646	191.400	255.420
Foglie mediane I	299.502	269.577	408.803
II	245.592	221.053	335.218
III	209.651	188.704	286.162
Foglie apicali I	200.666	180.617	273.898
Paraguay:			
Foglie basse I S	346.329	311.713	—
I	293.048	263.757	—
II	239.766	215.801	—
III	186.485	167.845	—
Foglie mediane I	319.688	287.735	—
II	266.407	239.779	—
III	213.126	191.823	—
Foglie apicali I	266.407	239.779	—
II	213.126	191.823	—
III	159.844	143.867	—
Badischer B.:			
Prime foglie I	408.070	367.307	524.146
II	318.581	286.757	401.202
III	200.455	180.431	257.475
Foglie basse I	436.706	393.083	560.928
II	350.797	315.755	450.581
III	272.047	244.871	349.431
Foglie mediane I	357.956	322.199	459.777
II	275.626	248.093	354.028
III	211.194	190.097	271.268
Foglie apicali I	178.978	161.099	229.888
Virgin:			
I	347.559	312.816	418.440
II	198.109	178.305	238.511
III	76.463	68.820	92.057
Niykerk:			
Foglie basse I	259.560	233.566	—
II	207.648	186.853	—
III	155.736	140.140	—
Foglie apicali I	311.472	280.279	—
II	259.560	233.566	—
III	155.736	140.140	—
Burley:			
Foglie basse I	342.512	308 276	—
II	256.884	231.207	—
III	171.256	154.138	—
Foglie mediane infer. I	371.055	333.966	—
II	285.427	256.897	—
III	228.342	205.518	—
Foglie mediane super. I	285.427	256.897	—
II	228.342	205.518	—
III	171.256	154.138	—
Foglie apicali I	228.342	205.518	—
II	171.256	154.138	—
III	142.713	123.448	—
Misionero:			
I	288.952	260.041	—
II	240.793	216.701	—
III	192.634	173.361	—
IV	144.776	130.021	—
Philippin:			
Foglie basse	189.668	170.724	—
Foglie mediane inf. MK	210.742	189.693	—
Foglie mediane sup. MG	210.742	189.693	—
Foglie apicali T 1	200.205	180.208	—
Foglie apicali TRI	105.371	94.846	—
Semois:			
I	252.586	227.352	—
II	227.327	204.617	—
III	126.293	113.676	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglie di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	205.036
Paraguay e ibridi vari	166.742
Bright	168 264
Burley	104.990
Maryland	131.745
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	103.088
Nostrano, Resistente, Gojano	156.218
Beneventano	114.627
Xanty Yakà	189.439
Perustitza	179.929
Erzegovina e ibridi vari	159.007
Round tip., Scafati, Sumatra	697.400
Brasile selvaggio ed altre varietà	50.720
Badischer B.	210.234
Virgin	206.811
Niykerk	161.036
Burley	139.226
Misionero	166.108
Philippin	121.855
Semois	144.679

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1979 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	296.297	266.615	375.485
	B	192.593	173.300	244.065
	C	148.148	133.307	187.742
Burley	A	216.690	194.979	291.578
	B	140.848	126.736	189.526
	C	104.011	93.590	139.957
Maryland	A	254.134	228.752	330.385
	B	165.187	148.689	214.750
	C	121.984	109.801	158.585
Kentuchy . . .	A	354.365	318.961	453.002
	B	225.710	203.160	288.536
	C	135.426	121.896	173.122
Nostrano	A	278.178	250.441	373.970
	B	215.642	194.140	289.899
	C	163.888	147.546	220.323
Beneventano, Brasile selvaggio	A	213.192	170.634	259.643
	B	166.556	133.308	202.846
	C	118.255	94.649	144.021
Xanty	A	363.415	327.158	517.078
	B	313.289	282.033	445.757
	C	231.834	208.704	329.860
Perustitza . . .	A	323.422	258.714	388.928
	B	296.717	237.352	356.815
	C	216.603	173.267	260.475
Erzegovina	A	290.381	232.191	350.401
	B	266.405	213.019	321.469
	C	189.148	151.243	228.243
Round tip .	A	1.201.558	1.081.501	1.631.812
	B	1.397.160	1.857.559	1.897.456
	C	502.978	452.721	683.084

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	273.559	246.183	372.296
II .	221.886	199.682	301.973
III	176.293	158.651	239.924
Foglie basse I	331.310	298.155	450.892
II .	267.480	240.713	364.023
III	215.807	194.211	293.700
Foglie mediane I .	303.954	273.537	413.662
II	249.242	224.300	339.203
III	212.768	191.476	289.563
Foglie apicali I	203.649	183.270	277.154
Paraguay:			
Foglie basse I S . .	351.645	316.467	—
I . . .	297.546	267.780	—
II . . .	243.446	219.092	—
III . .	189.347	170.405	—
Foglie mediane I . . .	324.595	292.123	—
II .	270.496	243.436	—
III .	216.397	194.749	—
Foglie apicali I . .	270.496	243.436	—
II . . .	216.397	194.749	—
III . .	162.298	146.062	—
Badischer B.:			
Prime foglie I . . .	414.183	372.812	530.761
II . . .	323.353	291.055	414.366
III . .	203.458	183.136	260.725
Foglie basse I	443.248	398.974	568.008
II . . .	356.052	320.487	456.268
III . .	276.122	248.541	353.841
Foglie mediane I . .	363.318	327.028	465.580
II .	279.755	251.812	358.497
III .	214.358	192.947	274.692
Foglie apicali I	181.659	163.514	232.790
Virgin:			
I	352.725	317.484	423.731
II	201.053	180.966	241.527
III	77.599	69.846	93.221
Niykerk:			
Foglie basse I	263.469	237.143	—
II	210.775	189.714	—
III	158.081	142.286	—
Foglie apicali I	316.163	284.572	—
II	263.469	237.143	—
III	158.081	142.286	—
Misionero:			
I	293.256	263.804	—
II	244.380	219.837	—
III	195.504	175.870	—
IV	146.628	131.902	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 2 luglio 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	208.090
Paraguay e ibridi vari	170.017
Bright	170.751
Burley	110.967
Maryland	138.027
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	110.653
Nostrano, Resistente, Gojano	158.794
Beneventano, Brasile selvaggio	116.421
Xanty Yakà	195.818
Perustitza	186.274
Erzegovina e ibridi vari	165.297
Round tip., Scafati, Sumatra	722.756
Badischer B.	216.585
Virgin	209.873
Niykerk	163.514
Misionero	168.653

(8028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 12 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesceta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 12 settembre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	69,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,325
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,05
» » » » 1- 1-1978/80	100,50
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,55
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,300
» » » » 1- 3-1979/81	100,300
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,675
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375
» » » 12 % 1-10-1983	97;175
» » » 12 % 1- 1-1984	97,350
» » » 12 % 1-10-1987	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1979

Valuta	
Dollaro USA	813,25
Dollaro canadese	701,50
Marco germanico	448,893
Fiorino olandese	408,70
Franco belga	27,965
Franco francese	192,332
Lira sterlina	1810,60
Lira irlandese	1687,70
Corona danese	155,55
Corona norvegese	162,705
Corona svedese	193,395
Franco svizzero	497,60
Scellino austriaco	62,362
Escudo portoghese	16,325
Pesceta spagnola	12,318
Yen giapponese	3,659

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 13 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,30	813,30	813,35	813,30	—	813,25	813,20	813,30	813,30	813,30
Dollaro canadese	700 —	700 —	700 —	700 —	—	700 —	699,65	700 —	700 —	700 —
Marco germanico	449,58	449,58	449,40	449,58	—	449,55	449,60	449,58	449,58	449,55
Fiorino olandese	409,16	409,16	409,35	409,16	—	409,15	409,28	409,16	409,16	409,15
Franco belga	28,017	28,017	27,99	28,017	—	28 —	28,018	28,017	28,017	28,02
Franco francese	192,30	192,30	192,50	192,30	—	192,25	192,31	192,30	192,30	192,30
Lira sterlina	1800,10	1800,10	1802,50	1800,10	—	1800,05	1800 —	1800,10	1800,10	1800,10
Lira irlandese	1692 —	1692 —	1690 —	1692 —	—	—	1690,50	1692 —	1692 —	—
Corona danese	155,70	155,70	155,80	155,70	—	155,65	155,60	155,70	155,70	155,70
Corona norvegese	162,71	162,71	162,70	162,71	—	162,70	162,685	162,71	162,71	162,70
Corona svedese	193,35	193,35	193,30	193,35	—	193,30	193,30	193,35	193,35	193,35
Franco svizzero	497,70	497,70	498,10	497,70	—	497,65	497,70	497,70	497,70	497,70
Scellino austriaco	62,413	62,413	62,41	62,413	—	62,40	62,425	62,413	62,413	62,41
Escudo portoghese	16,10	16,10	16,55	16,10	—	16,05	16,45	16,10	16,10	16,10
Peseta spagnola	12,311	12,311	12,31	12,311	—	12,30	12,306	12,311	12,311	12,30
Yen giapponese	3,645	3,645	3,6525	3,645	—	3,60	3,648	3,645	3,645	3,64

Media dei titoli del 13 settembre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	—
» » » » 1- 1-1978/80	—
» » » » 1- 3-1978/80	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	—
» » » » 1- 8-1978/80	—
» » » » 1-10-1978/80	—
» » » » 1- 3-1979/81	—
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	—
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	—
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	—
» » » 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1979

Valuta	
Dollaro USA	813,25
Dollaro canadese	699,825
Marco germanico	449,59
Fiorino olandese	409,22
Franco belga	38,017
Franco francese	192,305
Lira sterlina	1800,05
Lira irlandese	1691,25
Corona danese	155,68
Corona norvegese	162,697
Corona svedese	193,325
Franco svizzero	497,70
Scellino austriaco	62,419
Escudo portoghese	16,275
Peseta spagnola	12,308
Yen giapponese	3,646

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia in base al possesso dei requisiti previsti dalla legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri:

Agostini Augusto, nato a Taranto il 1° gennaio 1935;
Amicone Vittoriana, nata ad Agnone il 5 dicembre 1941;
Blandamura Rita, nata a Taranto il 15 aprile 1935;
Bonfreschi Gianpaolo, nato a Modena il 16 giugno 1937;
Borile Anna, nata a Roma il 7 luglio 1935;
Butti Giancarlo, nato a Como il 1° gennaio 1938;
Cappelluti Altomare Angela, nata a Bari il 7 ottobre 1933;
Del Ben Paolo, nato a Umago d'Istria l'11 settembre 1943;
Didero Giuseppe, nato a Verbania Intra il 25 luglio 1940;
De Vita Gelsomino, nato a Bagnoli del Trigno il 13 settembre 1942;
Di Filippo Maria, nata a Cheren (Eritrea) l'8 agosto 1931;
Di Siena Ferdinando, nato ad Altavilla Milicia il 1° gennaio 1924;
Fabbri Franco, nato a Ferrara l'11 aprile 1941;
Fascetta Vincenzo, nato ad Enna il 6 maggio 1938;
Galleri Costanza Maria, nata a Bologna il 15 aprile 1936;
Liberatore Gino, nato ad Atri il 27 settembre 1928;
Lofaro Arcangelo, nato a Marcellinara il 1° maggio 1941;
Mameli Goffredo, nato a Livorno il 30 agosto 1935;
Masi Vincenzo, nato a Sperone il 20 febbraio 1935;
Menduni Paolo, nato a Poggiardo il 14 aprile 1941;
Pacini Giulio, nato a Prato il 5 luglio 1939;
Pellicano Giovanni, nato a Reggio Calabria il 1° luglio 1940;
Perari Alberto, nato a Perugia il 13 aprile 1939;
Pezzella Giuseppe, nato a Portici il 24 dicembre 1940;
Piccoli Paolo, nato a Napoli il 17 dicembre 1928;
Picerno Giuseppe, nato a Terni il 21 dicembre 1942;
Pomo Anna Maria, nata a Piverone il 19 giugno 1943;
Raddi Remo, nato a Napoli il 27 settembre 1925;
Ricciotti Filippo, nato a Roma il 24 febbraio 1939;
Salvo Tonino, nato a Mazara del Vallo il 5 aprile 1940;
Simionato Fernanda, nata a Venezia il 17 gennaio 1939;
Staderini Vioante, nato a S. Giovanni Valdarno il 27 luglio 1937;
Vaccari Giuseppe, nato a Modena il 26 marzo 1927;
Valerio Francesco Saverio, nato a Bari il 10 febbraio 1939;
Sallio Franca, nata ad Alessandria il 22 luglio 1932;
Inzaina Agostino, nato a Calangianus il 9 agosto 1943.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Lisi Salvatore, nato a Francoforte il 26 settembre 1937;
Nativi Giuliana, nata a Sambuca Pistoiese l'8 maggio 1937;
Recchia Olga, nata a Roma il 14 novembre 1937.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7964)

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Sennori

Con decreto 20 giugno 1979, n. 892, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico scolastico presso il comune di Sennori (Sassari).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 10 ottobre 1979.

(7976)

OSPEDALE « NEFETTI » DI SANTA SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santa Sofia (Foggia).

(2971/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(2970/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso ad un posto di assistente del centro di prevenzione oncologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di prevenzione oncologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(2960/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2963/S)

OSPEDALE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(2972/S)

OSPEDALE DI ASOLA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(2965/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente ostetrico;

due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(2966/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(2968/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(2969/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(2964/S)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(2973/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(2974/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(2975/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(2976/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(2961/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2962/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente di Torino.

(2977/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(2978/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. **36**.

Rifinanziamento del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982 fa carico al cap. 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 900 milioni.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 8 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 luglio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. **37**.

Ulteriori finanziamenti delle leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36 e 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti provvedimenti in favore dell'edilizia ospedaliera, di impianti sanitari e per il recupero sociale di minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1979.

La predetta spesa di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 900 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 9 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio 1979 un ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1998.

L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 7606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.000 milioni relativi all'esercizio 1979 con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1979;

per lire 1.500 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82;

per i restanti 1.500 milioni con la maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 51 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

La predetta spesa di lire 100 milioni fa carico al cap. 7604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 9 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

La predetta spesa di lire 600 milioni fa carico al cap. 2504 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. **38.**

Rifinanziamento della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, e successive modificazioni, concernente interventi per iniziative di particolare valore morale e sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

La predetta spesa di lire 200 milioni fa carico al cap. 304 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 o del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 1979

COMELLI

(7421)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1979, n. **39.**

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modifiche, per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, sull'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 28 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento ».

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento ».

Art. 2.

Nel quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la parola « istituti » viene sostituita con la parola « enti ».

Art. 3.

Nell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49:

al primo ed al secondo comma, la parola « istituto » viene sostituita con la parola « ente »;

al terzo comma, la data del « 30 giugno 1979 » viene sostituita con quella del « 31 dicembre 1979 ».

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 5.

Al primo comma, lettera *a*), dell'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, dopo le parole « contratto di mutuo » vengono aggiunte le seguenti parole: « rettificando eventualmente l'importo dell'ultima rata qualora intervenga l'anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera *c*) ».

Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, viene aggiunta la seguente lettera:

« *e*) l'eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l'anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera *c*) ».

Art 6.

All'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Con riguardo ai contributi previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma, valgono, per quanto applicabili, rispettivamente:

le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 6, nell'art. 7 e nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni;

le norme previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni

Per l'erogazione dei contributi a enti pubblici si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e successive modificazioni.

Ad integrazione degli interventi finanziari previsti alla lettera *b*) del precedente primo comma possono essere concessi i contributi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1977, n. 18, alle condizioni dalla medesima stabilite ».

Art 7.

Il primo comma dell'art. 12-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, inserito con l'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:

« A favore delle imprese contemplate dall'art. 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature di cui all'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevato al 15% ».

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati nell'esercizio 1979, due limiti di impegno di lire 2 miliardi ciascuno per il settore dell'industria e, rispettivamente, del commercio.

I contributi di cui al comma precedente relativamente al settore del commercio dovranno essere concessi prioritariamente per garantire la ricostruzione, la ripresa e lo sviluppo delle unità produttive in edifici ad uso misto, a favore delle imprese commerciali di cui all'art. 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

per il settore dell'industria: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988;

per il settore del commercio: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del fondo di rotazione, istituita dalla legge 13 gennaio 1970, n. 8, l'ulteriore importo di lire 10 miliardi.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a partire dall'anno finanziario 1979, un contributo annuale di lire 2 miliardi per un periodo di 10 anni.

Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e la misura delle agevolazioni sono determinate su proposta della giunta regionale con decreto del Ministro del tesoro come previsto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 2 miliardi per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Le quote delle assegnazioni previste dal precedente art. 8, limitatamente al limite di impegno destinato al settore dell'industria, nonchè dai precedenti articoli 9 e 10 che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione del piano di sviluppo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, risultino non formalmente impegnate con deliberazione rispettivamente della giunta regionale ovvero del comitato per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, ovvero del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, saranno — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa — stornate dai rispettivi capitoli di spesa e reiscritte sul cap. 6991 — « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 13.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 250 milioni per far fronte alle domande presentate all'amministrazione regionale entro il 15 gennaio 1979.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'importo massimo ammissibile al contributo sugli interessi è stabilito in lire 800 milioni a favore delle cooperative, in lire 1.000 milioni a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti e dei consorzi tra imprese commerciali e in lire 150 milioni a favore dei consorzi di cooperative ».

Art. 15.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge fanno carico:

per il settore dell'industria al cap. 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979;

per il settore del commercio al cap. 7844 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 16 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 del precitato stato di previsione.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 10 miliardi fa carico al cap. 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 10 miliardi per l'esercizio 1979. All'onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 del precitato stato di previsione.

Art. 17.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1979 un limite di impegno di lire 2 miliardi.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6759 con la denominazione: « Contributi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per i mutui agevolati a medio termine concessi alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate » e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 del precitato stato di previsione.

Le annualità relative al predetto limite per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al cap. 6612 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene fissato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1979. All'onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 del precitato stato di previsione.

Art. 19.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge fanno carico al cap. 7807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 1.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte, per lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); per lire 690 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e, per lire 230 milioni relativi all'esercizio 1979, con la maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione della entrata dei precitati piano e bilancio, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 230 milioni per l'esercizio 1979.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 1979

COMELLI

(7422)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. 40.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 27 giugno 1977, n. 32, concernenti spese per il funzionamento della delegazione della Corte dei conti, dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste nonchè del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 30 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia potrà essere assegnato personale regionale secondo quanto previsto dall'articolo unico, secondo comma, della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di sette unità per l'avvocatura e di dieci unità per il tribunale amministrativo.

Il numero massimo di quattordici unità indicato all'art. 13 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, viene elevato a venti unità.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto all'articolo precedente, l'organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di dodici posti di segretario, diciotto di coadiutore, tre di agente tecnico e quattro di commesso.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell'ufficio tavolare di Trieste, siti nell'ambito del palazzo di giustizia, nonché per le opere di adeguamento e di sistemazione necessarie per adibire i locali stessi ad uffici giudiziari.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione dellla spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge fa carico al cap. 1706 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 luglio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79, concernente contributi all'Università popolare di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 30 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il cap. 2936 con la denominazione: « Contributi all'Università popolare di Trieste per concorrere, tra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana » e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2936 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-82 ed al bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 luglio 1979

COMELLI

(7423)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 febbraio 1979, n. 6.

Concessione di un assegno agli orfani del marittimo Francesco Passalacqua e del vice brigadiere di pubblica sicurezza Filadelfio Aparo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore di ciascuno degli orfani minorenni di Francesco Passalacqua, nato a Mazara del Vallo e vittima del grave incidente verificatosi nel Canale di Sicilia l'8 dicembre 1978, un assegno annuo nella misura di lire 600 mila.

Art. 2.

E' concesso, a favore di ciascuno degli orfani minorenni del vice brigadiere di pubblica sicurezza Filadelfio Aparo, nato a Lentini il 15 settembre 1935 e caduto a Palermo l'11 gennaio 1979 a seguito di un attentato, un assegno annuo nella misura di lire 600 mila.

Art. 3.

La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con erogazioni trimestrali anticipate a decorrere da gennaio 1979, cessa di diritto dall'inizio del mese successivo al raggiungimento da parte di ciascun beneficiario della maggiore età.

Art. 4.

All'onere di lire 6 milioni, ricadente nell'esercizio 1979, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del comma precedente, lo stanziamento del cap. 10713 - Presidenza della Regione, è incrementato di lire 6 milioni e lo stanziamento del cap. 60751 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, è ridotto del medesimo importo.

L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1979

MATTARELLA

LEGGE 12 febbraio 1979, n. 7.

Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le anticipazioni previste dalle leggi regionali 5 marzo 1976, n. 17, 18 marzo 1977, n. 8 e 1° agosto 1977, n. 70, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Le predette anticipazioni saranno erogate in unica soluzione in favore dei comuni e delle province nella misura pari alle somme concesse agli stessi enti nell'esercizio finanziario 1978, aumentate del 7 per cento.

Art. 3.

Sarà, altresì, erogata in favore dei comuni e delle province la differenza, accertata in L. 2.930.211.595, tra le somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, per il triennio 1976-78 e le somme anticipate dalla Regione per il corrispondente periodo.

Agli enti di cui al precedente art. 2 saranno rimborsate le eventuali somme anticipate con fondi propri per far fronte alla gestione ex O.N.M.I. per il triennio 1976-1978 sino alla concorrenza della suddetta somma di L. 2.930.211.595 a presentazione di apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dalla quale risulti la somma effettivamente anticipata per il medesimo periodo.

Le eventuali disponibilità saranno ripartite proporzionalmente a tutti gli enti sulla base delle anticipazioni concesse nell'anno 1979 dopo che gli enti interessati avranno trasmesso la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 7.745.211.595, si provvede con le corrispondenti assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della citata legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Al recupero delle somme anticipate con la presente legge si provvede con le assegnazioni di cui sopra.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 12 febbraio 1979, n. 8.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti della Società catanese elementi vibrati (SCEV) - S.p.a. di Catania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai dipendenti della Società catanese elementi vibrati (SCEV) - S.p.a. di Catania, che risultavano occupati alla data del 1° settembre 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione contratuale percepita o spettante alla predetta data, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 1° novembre 1978, sempre che nel periodo predetto risultino privi di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, numero 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è incrementato dell'importo di lire 250 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 16 febbraio 1979, n. **9**.

Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, concernente provvedimenti a favore della cooperativa « Tintori siciliani » di Palermo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, è sostituito con il seguente:

« L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, ad effettuare operazioni di credito, con durata massima di quindici anni di cui uno di preammortamento ed al tasso indicato dall'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di cooperative di lavoratori o di consorzi di cooperative per la gestione, il rilevamento, la ristrutturazione o il nuovo impianto di stabilimenti per la pulitura e la tintura di indumenti e tessuti, aventi le caratteristiche previste dall'art. 1 della citata legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12.

I finanziamenti di cui al precedente comma saranno effettuati al 100 per cento della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale per le operazioni di credito concernenti la gestione » (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 10 milioni.

All'onere relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza delle disposizioni previste dalla presente legge lo stanziamento del cap. 60652 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è incrementato dell'importo di lire 10 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 febbraio 1979

MATTARELLA

PIZZO

(7785)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1979, n. **48**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(7541)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792570)